



## CONSIGLIO COMUNALE

**PROPOSTA N° PDCC-58-2022**

**OGGETTO :** *Regolamento del Consiglio Comunale. Modifica parziale [art.12].  
Approvazione*

Scandicci, lì 09/11/2022

---

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**  
(art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000)

**IL DIRIGENTE DEL**  
**SEGRETERIA GENERALE \_U.O. DI STAFF**  
*Dott.ssa Patrizia Landi*

[Documento informatico sottoscritto con firma  
digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs  
82/2005 e smi (CAD) che sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa]

**PROPOSTA N° PDCC-58-2022**

**OGGETTO :** *Regolamento del Consiglio Comunale. Modifica parziale [art.12].  
Approvazione*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Dato atto della propria competenza all'emanazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6 e 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 recante Testo Unico delle leggi negli enti locali”;

Richiamata la propria precedente deliberazione n .        approvata in data odierna nel rispetto delle specifiche norme, con votazione ..... ed avente ad oggetto la modifica dell'art. 25 dello Statuto Comunale, nella quale sono riportate in narrativa sia le attività che le motivazioni che hanno portato alla presentazione al Consiglio del presente atto e che si intendono qui integralmente richiamate;

Preso atto, dunque che la proposta tecnica di modifica completa, trasmessa formalmente alla Presidente del Consiglio,in data 12 luglio 2022, prevedeva l'approvazione con due atti separati *in primis* e nel rispetto della gerarchia delle fonti della norma statutaria e successivamente con apposito e separato atto deliberativo quella dell'art 12 del regolamento del Consiglio Comunale;

Precisato la proposta depositata è il risultato di un lavoro redazionale che ha tenuto conto in prima istanza del rispetto dei presupposti di natura giuridica e di legittimità, sebbene in coerenza con la linea degli indirizzi politici provenienti dal Consiglio Comunale, e che non si è limitata semplicemente all'introduzione o all'abrogazione dei commi di cui si era discusso in Prima Commissione, ma ad un più ampio lavoro con il quale si è proceduto alla rimodulazione dell'intera disciplina dei Gruppi Consiliari, riequilibrando le norme di riferimento con l'attribuzione allo Statuto della sola disciplina generale di cornice e rinviando interamente al Regolamento del Consiglio Comunale la disciplina di dettaglio;

Dato atto, infine che la proposta di modifica di cui trattasi è stata iscritta all'ordine del giorno, discussa e approvata integralmente nella sua formulazione complessiva nella seduta della Prima Commissione Consiliare Permanente del 04.10.2022 appositamente convocata;

Rilevato dunque che a seguito dell'approvazione della modifica statutaria sopra

citata, si debba procedere con il presente atto a modificare l'intera disciplina di dettaglio relativa ai Gruppi Consiliari di cui all'art.12 del il Regolamento del Consiglio Comunale;

Precisato dunque, che il testo della modifica proposta consiste nella totale abrogazione della vigente formulazione dell'art. 12 dello Statuto da sostituire integralmente con il testo seguente che si riporta in forma sinottica con testo precedente a fronte:

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p style="text-align: center;">Capo I I I - Gruppi Consiliari Art.12 – Costituzione</p> <p>1. I Consiglieri eletti nella medesima lista o nel raggruppamento di liste tra loro collegate formano un Gruppo Consiliare.</p> <p>2. Nel caso che una lista o raggruppamento di liste partecipante alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo Consiliare.</p> <p>3. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio allegando dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.</p> <p>4. I Consiglieri che si distacchino dai Gruppi in cui sono stati eletti e non aderiscano ad altri Gruppi vanno a costituire il “Gruppo Misto”.</p> <p>5. Il "Gruppo Misto" elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del Gruppo Misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio, da parte dei Consiglieri interessati.</p> <p>6. I singoli gruppi devono comunicare per scritto al Presidente del Consiglio il nome del proprio Capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio.</p> <p>7. Con la stessa procedura dovranno</p>	<p style="text-align: center;">Capo I I I - Gruppi Consiliari Art.12 – Costituzione</p> <p>1. Tutti i Consiglieri comunali debbono appartenere ad un Gruppo consiliare. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare.</p> <p>2. Il Consigliere che, a inizio mandato, intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio, allegando dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo. In mancanza di una esplicita comunicazione entro la prima seduta del consiglio, si presume l'appartenenza del Consigliere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.</p> <p>3. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.</p> <p>4. Nel corso del mandato, uno o più Consiglieri che intendano lasciare il Gruppo in cui sono stati eletti, o al quale hanno aderito ad inizio mandato, possono:</p> <p><b>a] confluire in un gruppo già costituito</b> se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso ciascun Consigliere recedente dovrà dare comunicazione scritta al</p>

<p>segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo.</p> <p>8. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il Consigliere del gruppo più anziano per legge.</p>	<p>Presidente del Consiglio allegando la dichiarazione di accettazione del Gruppo al quale aderisce.</p> <p><b>b] confluire, o costituire se non già esistente, nel “Gruppo Misto”.</b> Della costituzione del Gruppo Misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio, da parte dei Consiglieri interessati.</p> <p>L'adesione al Gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale Gruppo. Il Gruppo Consiliare Misto non può rifiutare l'adesione automatica dei Consiglieri fuoriusciti da altri Gruppi e nessun Consigliere può essere espulso dal Gruppo consiliare Misto.</p> <p>I Consiglieri che ne fanno parte possono, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio, aggiungere una denominazione politica autonoma a quella del Gruppo misto.</p> <p><b>c] costituire un nuovo Gruppo Consiliare a condizione che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sia formato da almeno due Consiglieri comunali;</li> <li>• faccia riferimento ad un partito o movimento politico che si sia legittimamente costituito come gruppo autonomo in una delle due camere del Parlamento .</li> </ul> <p>I Consiglieri interessati alla costituzione del nuovo gruppo sono tenuti a darne comunicazione al Presidente del Consiglio, al Sindaco e alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, attestando, il consenso formale all'utilizzo del nome e del simbolo dei partiti o movimenti politici presenti in Parlamento, cui si riferiscono.</p> <p>5. I singoli gruppi devono comunicare per scritto al Presidente del Consiglio il nome del proprio Capogruppo, entro il giorno</p>
--	---

	<p>precedente alla prima riunione del Consiglio.</p> <p>6. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo.</p> <p>7. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il Consigliere del gruppo più anziano per legge, in caso di parità il consigliere più giovane di età.</p> <p>8. Il Consigliere che nel corso del mandato fuoriesce dal Gruppo di appartenenza ed entra a far parte di altro Gruppo già costituito, decade automaticamente dalle Commissioni di cui faceva parte</p>
--	--

Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica e quello relativo alla non rilevanza contabile della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione espressa con voto elettronico e che da il seguente risultato

### *Delibera*

Per i motivi in premessa esposti

1. di abrogare integralmente la vigente formulazione dell'articolo 12 del Regolamento del Consiglio Comunale sostituendola come segue:

#### **Articolo 12 Gruppi Consiliari**

1. Tutti i Consiglieri comunali debbono appartenere ad un Gruppo consiliare. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare.
2. Il Consigliere che, a inizio mandato, intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio, allegando dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo. In mancanza di una esplicita comunicazione entro la prima seduta del consiglio, si presume l'appartenenza del Consigliere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
3. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.
4. Nel corso del mandato, uno o più Consiglieri che intendano lasciare il

Gruppo in cui sono stati eletti, o al quale hanno aderito ad inizio mandato, possono:

**a] confluire in un gruppo già costituito** se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso ciascun Consigliere recedente dovrà dare comunicazione scritta al Presidente del Consiglio allegando la dichiarazione di accettazione del Gruppo al quale aderisce.

**b] confluire, o costituire se non già esistente, nel “Gruppo Misto”.** Della costituzione del Gruppo Misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio, da parte dei Consiglieri interessati.

L'adesione al Gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale Gruppo. Il Gruppo Consiliare Misto non può rifiutare l'adesione automatica dei Consiglieri fuoriusciti da altri Gruppi e nessun Consigliere può essere espulso dal Gruppo consiliare Misto.

I Consiglieri che ne fanno parte possono, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio, aggiungere una denominazione politica autonoma a quella del Gruppo misto.

**c] costituire un nuovo Gruppo Consiliare a condizione che:**

- sia formato da almeno due Consiglieri comunali;
- faccia riferimento ad un partito o movimento politico che si sia legittimamente costituito come gruppo autonomo in una delle due camere del Parlamento .

I Consiglieri interessati alla costituzione del nuovo gruppo sono tenuti a darne comunicazione al Presidente del Consiglio, al Sindaco e alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, attestando, il consenso formale all'utilizzo del nome e del simbolo dei partiti o movimenti politici presenti in Parlamento, cui si riferiscono.

5. I singoli gruppi devono comunicare per scritto al Presidente del Consiglio il nome del proprio Capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio.

6. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo.

7. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il Consigliere del gruppo più anziano per legge, in caso di parità il consigliere più giovane di età.

8. Il Consigliere che nel corso del mandato fuoriesce dal Gruppo di appartenenza ed entra a far parte di altro Gruppo già costituito, decade automaticamente dalle Commissioni di cui faceva parte

Quindi,

in considerazione della necessità di dare tempestivamente attuazione alle modifiche apportate alla disciplina dei Gruppi Consiliari,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa con voto elettronico e che da il seguente risultato

*Delibera*

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 VI comma del D. lgs 267/2000.